

La presente deliberazione viene affissa il 06 MAR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 96 del 05 MAR. 2007

**Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. Atto di Citazione Aceto Mario c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio TANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)  
 IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 28/02/06 il sig. Aceto Mario agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per la restituzione di terreno occupato ed al risarcimento danni

**Con** determina n. 163/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. promosso da Aceto Mario c/ Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 28/02/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 163/07;

11/02/07 10:00:00  
11/02/07 10:00:00

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 163/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 07/11/06 dinanzi al Tribunale di Benevento – Sez. Distaccata di Guardia S. promosso da Aceto Mario c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

(Dott. Sergio MUOLLO)

*[Handwritten signature]*

N. 159 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 06 MAR. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 MAR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 MAR. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
  - Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
  - E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 22 MAR. 2007

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

- Copia per SETTORE AVVOCATURA
- SETTORE \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione 1922  
4.3.07

- il \_\_\_\_\_ prot. n. ES 2433
- il \_\_\_\_\_ prot. n. 27.307
- il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

*Conferenza Capigruppo*

*Provincia*

004895

*Vi è rinviato  
nell'originale*

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI**

**ATTO DI CITAZIONE PER:**

Avv. **MARIO ACETO**, nato a Napoli l'1.12.1937, ivi residente alla Via Generale De Bonis, c.f. CTAMRA37T01F839R, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto presso il cui Studio in Telese Terme, (BN) alla Via Roma n. 53 elettivamente domicilia giusta mandato a margine del presente atto espone quanto segue:

- 1) - lo scrivente è proprietario di alcuni terreni siti in Solopaca, (BN) tra cui vi sono le particelle n. 290, 293, 311, 312, 337 e 344;
- 2) - con decreto n. 10142 del 19.12.02 il Comune di Solopaca, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Benevento quale Ente espropriante, disponeva l'occupazione d'urgenza delle particelle 293, 311, 312, 337 e 344, per i lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti del piano viabile della Strada Provinciale Solopaca-Frasso Telesino;
- 3) - in tutti gli atti di esproprio e, quindi, anche nel piano particellare la particella indicata come occupata unitamente alle altre è sempre stata la 293 come risulta dalla documentazione che si allega;
- 4) - l'istante però accertava che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva occupato abusivamente in via di mero fatto una superficie maggiore della indicata come 293 rispetto a quella prevista dal piano particellare di esproprio motivo per cui con ricorso del 15.07.03, adiva il Giudice Unico del Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi per ottenere la restituzione della superficie occupata

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
28 FEB 2006

*Legale*  
*Palmieri/Esprop*  
*Infrastr.*

Sezione Amministrativa  
Prot. n. 2213  
Dat. 6.8.06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0006415 Data 02/03/2006  
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PER AVV  
MARIO ACETO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

illegittimamente con il ripristino dello stato dei luoghi oltre al risarcimento dei danni;

5) - il Giudice Unico del Tribunale di Guardia Sanframondi con provvedimento del 17.07.03 accoglieva il ricorso e ordinava all'Amministrazione Provinciale di Benevento la restituzione in favore dell'istante della superficie occupata illegittimamente con il ripristino dello stato dei luoghi;

6) - avverso tale provvedimento l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva reclamo al Tribunale di Benevento in composizione collegiale eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione ex art. 35 dlgs n.80/98,

7) - il Tribunale di Benevento accoglieva il reclamo revocando l'ordinanza di accoglimento e fissava per il prosieguo del giudizio di merito l'udienza del 24.10.03;

8) - nel corso del giudizio di merito il Giudice ammetteva la prova testimoniale e nominava il CTU al fine di accertare quanto lamentato dall'attore;

9) - il CTU nel corso dell'espletamento dell'incarico ha accertato che la particella materialmente occupata dall'amministrazione provinciale di Benevento non è la 293 che era indicata in tutti gli atti di esproprio;

10) - successivamente da ulteriori accertamenti è emerso che, oltre alle particelle nn. 311, 312, 337, 344, l'amministrazione provinciale di Benevento, ha occupato la particella n. 290 e non la 293 come indicato in tutti gli atti della procedura di esproprio;

11) - il giudice preso atto dell'accertamento del CTU rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.06;

12) - a seguito di ciò veniva effettuato accertamento del parte del tecnico di fiducia dell'attore dal quale risultava che, per diverse particelle oggetto della procedura, vi era stata l'occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella prevista dall'esproprio e precisamente: - particella 311 mq previsti 160 , mq effettivamente occupati 229, differenza = **mq 69**; - particella 344 mq previsti 500, mq effettivamente occupati 739, differenza = **mq 239**; - particella 337 mq previsti 75, mq effettivamente occupati 101, differenza **mq 26**. La particella 312 per la quale era prevista l'occupazione di 40 mq non è stata invece occupata, mentre per la particella 290 è stata occupata una superficie effettiva di mq 125 a fronte dei 205 mq. previsti. In definitiva la superficie complessiva da occupare per le diverse particelle era di mq. 980 mentre in realtà è stata occupata una superficie di 1194 mq, motivo per cui vi è una differenza di 214 mq che è stata occupata in via di mero fatto e cioè sine titolo. Difatti, tale parte di terreno non era prevista dalla procedura di esproprio e, quindi, è stata occupata durante l'esecuzione dei lavori con un comportamento meramente materiale motivo per cui il ricorrente ha diritto alla restituzione di tale terreno occupato illegittimamente oltre al risarcimento del danno causato;

13) - sulla questione si è più volte espressa anche la Suprema Corte di Cassazione la quale in una recente sentenza ha testualmente affermato:"

**l'azione possessoria diretta ad ottenere provvedimenti restitutori e ripristinatori nei confronti della pubblica amministrazione non è preclusa dai limiti posti alla giurisdizione ordinaria dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, allorché la compressione del**

diritto reale del privato consegua a meri comportamenti  
materiali dell'Amministrazione stessa, di per sé non  
significativi dell'attuazione di una potestà a quest'ultima  
riservata. Pertanto, l'occupazione sine titolo di  
un immobile privato legittima  
quest'ultimo a pretenderne la restituzione  
anche quando, nel caso di avvenuta  
realizzazione dell'opera, non possa  
riconoscersi alla stessa la capacità  
estintiva del diritto del privato, per avere  
la P.A. agito in difetto di formale  
dichiarazione di pubblica utilità  
dell'opera stessa" (Cass. Civ. sez. I, 21 febbraio 1991 n. 1867).

- tra l'altro nell'effettuare tale occupazione sono stati già causati notevoli danni a tale parte di terreno poiché sono state estirpate tutte le piante, i manufatti e le colture ivi esistenti, e ciò ha determinato un completo stravolgimento dello stato dei luoghi;



- inoltre occorre rilevare che **con l'attuale situazione dei luoghi vi è un rilevante ed imminente pericolo di verifica di ulteriori ed ingenti danni al terreno residuo che non è oggetto della procedura di esproprio poiché l'impresa esecutrice dei lavori non ha predisposto alcuna opera per la regimentazione e il convoglio delle acque meteoriche le quali possono tranquillamente invadere il fondo residuo e provocare oltre a fenomeni di allagamento anche smottamenti e frane, così come è già accaduto recentemente;**

- in sostanza, nel caso di specie, l'impresa esecutrice dei lavori, stravolgendo completamente lo stato dei luoghi, non ha predisposto alcuna opera e/o accorgimento per evitare l'invasione nel terreno delle acque meteoriche, motivo per cui allo stato **vi è un rilevante pericolo che il terreno residuo cioè quello che non è oggetto della procedura di esproprio, possa subire ulteriori danni gravi ed irreparabili danni dalla invasione delle acque telluriche.**

Tanto premesso l'istante come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso,

#### **CITA**

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello a comparire innanzi al Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi per il giorno **11 MAGGIO 2006** ora di regolamento, G.I a designarsi con invito a

costituirsì in cancelleria nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata a sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che, in mancanza di tempestiva e rituale costituzione nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art.167 c.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere dalla adita Giustizia le seguenti,

### **CONCLUSIONI**

a) accertare e dichiarare che l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha occupato abusivamente ed illegittimamente in via di mero fatto senza alcun provvedimento autorizzatorio parte dei fondi di proprietà dell'attore riportati in catasto al foglio 12 particelle 311, 344, 337 del Comune di Solopaca;

b) per l'effetto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla rimozione delle opere effettuate e alla restituire la parte di terreno occupata illegittimamente e abusivamente;

c) in via subordinata, qualora non fosse più possibile restituire il terreno occupato illegittimamente condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno per equivalente costituito dal valore del terreno, dal deprezzamento prodotto alla residua parte del fondo e a ogni altro danno causa oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

d) condannare in ogni caso l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ivi compresi quelli causati alle colture in atto e ai

sopraassuoli e comunque connessi e derivati dalla predetta occupazione abusiva con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

e) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di procedura oltre al rimborso forfettario del 12,5%, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Antonio Aceto quale procuratore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ci si riserva di integrare ulteriormente la domanda ai sensi dell'art 183 c.p.c e di articolare mezzi istruttori ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che la predetta causa ha un valore di Euro 25.000,00.

Esibisce e deposita:

- copia titolo di proprietà;

Telese Terme, li 22 febbraio 2006


Avv. Antonio Aceto


#### RELATA DI NOTIFICA:


L'anno 2006 il giorno

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto di citazione a:

- **L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna di copia a mani

A MANI DI   
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 28 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ufficiale Giudiziario  
  
Ufficiale Giudiziario (B3)